



TRIBUNALE DI RAGUSA ex TRIBUNALE DI MODICA

LISTA DELLE PARTI DEL FASCICOLO 1432/2011

Nome e Cognome / Rag. Sociale	Codice fiscale	Data e Luogo di nascita	Indirizzo	Tipologia Parte	Attivo
AMMINISTRAZIONE TRIGONA			FRIGINTINI	Convenuto principale	Attivo
ASSENZA GIUSEPPE				Convenuto	Attivo
CARMELA GIUMMARRA	GMMCMML42T56H163L	16/12/1942 RAGUSA	RAGUSA SALITA DELLE ERBE 5	Attore principale	Attivo
GIORGIA RAGUSA				Convenuto	Attivo

*COPIA
PER
AFFISSIONE
ALBO*

Avv. Paolo Giampiccolo

Via Colajanni, 29 - Tel. 0932.686605
97100 RAGUSA

07/02/2017



Rep. 50024/17

Proc. n. 1432/2011 R.G.

Il Giudice Istruttore, Dott.sa Rosanna Scollo
udite le conclusioni formulate dal procuratore di parte ricorrente all'udienza
del 06 febbraio 2017;

ritenuta la regolarità delle notifiche effettuate nei confronti delle controparti,
per cui può esserne dichiarata la contumacia;

ritenuta l'accogliibilità del ricorso, depositato da Giummarra Carmela in data
28 ottobre 2011.

Ed invero, dalle dichiarazioni rese dai testi sentiti nel corso del giudizio, a
conoscenza dello stato dei luoghi in quanto abitanti nelle vicinanze del terre-
no in questione (il teste Lucifora Rosario), o legati da vincoli di affinità al fi-
glio della ricorrente (i testi Tumino Giovanna e Nicosia Giuseppe), è emerso
il possesso pacifico e ininterrotto da parte della Giummarra sia sul fondo, già
di proprietà della stessa, che sul fabbricato ad esso annesso, risultato di pro-
prietà altrui, da oltre vent'anni, nonché l'esercizio di attività di coltivazione
sul terreno e l'accesso libero al fabbricato in questione da parte della mede-
sima e della sua famiglia.

La teste Lembo Giuseppa, il tecnico incaricato dalla ricorrente di effettuare
l'accatastamento del terreno e del fabbricato, ha confermato quanto riferito
dalla Giummarra, ovvero che quest'ultima era venuta a conoscenza soltanto
in occasione di tale pratica, nell'anno 2009, di non essere effettiva proprietaria
del fabbricato in oggetto, ma solo del fondo ad esso adiacente, compor-
tandosi fino a quel momento "uti dominus" di entrambi gli immobili citati,
coltivando il fondo e accedendo liberamente all'immobile ad esso asservito.

E' configurabile, pertanto, accanto all'esercizio di un possesso di fatto ultra-
ventennale sul fabbricato, l'elemento soggettivo dell'"animus possidendi",
essendo stata la Giummarra da sempre convinta di essere proprietaria di tale
bene.

Dalle visure catastali in atti, poi, è risultato un reddito dominicale nullo del
fabbricato, nonché un reddito dominicale del terreno inferiore a quello previ-
sto dalla legge n. 346/1976.

Nessuna iscrizione o trascrizione di domande, tese ad accertare la proprietà o
l'esistenza di altro diritto reale sull'immobile in questione, risulta, infine, es-
sere stata effettuata nei venti anni anteriori alla presentazione dell'istanza in

A handwritten signature in black ink, appearing to be the initials 'RS' or similar, located at the bottom right of the page.

esame, ad ulteriore riprova del possesso pacifico e ininterrotto esercitato dalla ricorrente sul fabbricato.

Ne consegue che il ricorso in oggetto deve essere accolto.

I resistenti vanno condannati in solido al pagamento delle spese processuali nei confronti della ricorrente.

Va posto a carico della Giummarra l'obbligo di provvedere all'osservanza delle forme di pubblicità previste dal comma 2 dell'art. 3 l.n. 346/1976, cui si fa rinvio nel comma 5 della norma citata.

P.Q.M.

Visti gli artt. 3 l.n. 346/1976, 1159bis c.c.

nella contumacia dei resistenti

accoglie il ricorso, presentato da Giummarra Carmela, onerando quest'ultima di ottemperare alle forme di pubblicità previste dal comma 2 dell'art. 3 l.n. 346/1976, cui si fa rinvio nel comma 5 della norma citata.

Condanna i resistenti in solido al pagamento delle spese processuali sostenute dalla ricorrente, da liquidarsi in euro 214,00 per spese vive, e in euro 2.500,0 a titolo di compensi professionali, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.

Così deciso, in Ragusa il 06.02.2017.

Il Giudice


Rokuna Scallo

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il sottoscritto Avv. Paolo Giampiccolo attesta, ai sensi dell'art. 16-bis del D.L. 179/2012, convertito con modificazioni con L. 221/2012, come modificato dall'art.52 del D.L. 90/2014, come convertito con modificazioni con L. 114/2014, che la presente copia analogica è conforme alla copia informatica dell'Ordinanza definitiva con n. di cronol. 565/2017, del 06/02/2017, resa dalla dott. Rosanna Scollo, di accoglimento del ricorso n. 1432/2011 r.g. del Tribunale di Ragusa ex Tribunale di Modica dalla quale è estratta, presente nel fascicolo informatico del procedimento iscritto a ruolo con il numero 1432/2011, ruolo generale del Tribunale di Ragusa ex Tribunale di Modica.

Ragusa, 01/06/2017

Avv. Paolo Giampiccolo



L'avv. Paolo Giampiccolo, del foro di Ragusa, con studio in Viale Colajanni n. 29,

AVVISA

che contro la richiesta di riconoscimento avvenuta con l'ordinanza sopra detta, con n. di cronol. 565/2017, del 06/02/2017, resa dalla dott. Rosanna Scollo, di accoglimento del ricorso n. 1432/2011 r.g. del Tribunale di Ragusa ex Tribunale di Modica, è ammessa OPPOSIZIONE da parte di chiunque vi abbia interesse entro NOVANTA (90) GIORNI dalla scadenza del termine di affissione.

Ragusa, 01/06/2017

Avv. Paolo Giampiccolo

